

Titolo

Dichiarazioni lesive – diritto di critica - tutela della reputazione – criteri adottati dalla Cassazione - sensibilità maggiore e rilievo più intenso nell'ordinamento federale

Descrizione

Circa l'analogia con i criteri adottati dalla Cassazione e i parametri da assumere nel valutare le responsabilità interne all'ordinamento sportivo con riguardo a fatti lesivi della reputazione, la giustizia sportiva ha fatto ampio ricorso alla giurisprudenza della Cassazione per meglio definire i limiti del diritto di critica a fronte di condotte asseritamente diffamatorie ma, al tempo stesso, affermano una sensibilità maggiore e un rilievo più intenso, espressi dall'ordinamento federale. Le disposizioni dell'ordinamento federale non si risolvono in un duplicato delle tutele apprestate dall'ordinamento statuale ma sono dirette ad assicurare un quid pluris riconducibile per l'appunto alla specificità e al rilievo dell'ordinamento sportivo e dei doveri facenti capo agli associati, che giustificano la "valenza molto più intensa" dei canoni posti a presidio della reputazione degli associati e degli organi facenti parti del medesimo ordinamento sportivo (v., a conferma, anche l'art. 111 del CGS, sui rapporti tra giudizio penale e decisioni degli organi di giustizia sportiva). Si tratta delle specificità che connotano l'ordinamento sportivo secondo la ricostruzione fattane anche dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 49/2011 con riguardo alle diverse forme di giustiziabilità. Sempre con riferimento alla tutela della reputazione e ai limiti propri del diritto di critica, la Corte di Cassazione (Sezione V pen., sent. n. 17259/2020) ha ricordato che: la valenza offensiva di una determinata espressione deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata; occorre calibrare la portata di una espressione in relazione al momento e al contesto sia ambientale che relazionale in cui la stessa viene profferita; non è ammessa una risposta giudiziaria repressiva che estenda la tutela prevista contro la lesione dell'onore o del decoro anche a casi di contestazione dell'operato altrui (Così Sezione 5, n. 32907 del 30/06/2011, Di Coste, in motivazione); la causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie dell'esercizio del diritto di critica, ricorre quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorché errando, della loro veridicità; il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l'esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all'opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi (Sezione1, n. 36045 del 13/6/2014, Surano, Rv. 261122).

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 41/CFA/2021-2022/D

Presidente

Torsello

Relatore

Tucciarelli

Riferimenti normativi

art. 23, comma 1, CGS; art. 14, comma 1, lettera I), CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 041 CFA del 3 novembre 2020 (Sig. Gerardi Matteo-ACD Lucento)